REGOLAMENTO (CEE) N. 4/85 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

che stabilisce, per il 1985, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comuntià e la Norvegia si sono consultate secondo la procedura fissata dagli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (2), in merito ai reciproci diritti di pesca del 1985 nonché alla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1985 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee base;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie a mettere in applicazione i risultati delle consultazioni, per l'anno 1985, tra le delegazioni della Comunità e della Norvegia, per evitare un'interruzione delle attività di pesca reciproche il 31 dicembre 1984;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che le misure applicabili nel 1985 alle navi battenti bandiera norvegese entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1985; che data la rapidità dell'entrata in vigore è necessario prevedere un primo periodo di applicazione limitato nel tempo per consentire al Consiglio di confermare entro la fine di tale periodo le decisioni prese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera norvegese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, del Mare di Labrador, dello stretto di Davis, della baia di Baffin e dell'Oceano Atlantico a nord del 43°00′ nord sono autorizzate fino al 31 dicembre 1985 per le specie di cui all'allegato I entro limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate almeno 12 miglia nautiche al largo delle linee base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri; tuttavia la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee base danesi.

3. La pesca nelle parti della sottodivisione CIEM III a limitate a occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese non è soggetta a limitazioni quantitative, salvo che per lo sgombro e il merluzzo carbonaro.

4. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

5. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che svolgono attività di pesca nella sottodivisione CIEM III a, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nella sottozona NAFO 1 e nelle divisioni CIEM XIV e V sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. La pesca in tutte le altre divisioni CIEM con navi di più di 200 tsl nel quadro dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata alla detenzione a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza stessa.

3. Le licenza ai fini del paragrafo 1 sono soggette alla condizione che il loro numero non superi:

a) 17 per la pesca dell'ippoglosso nero di Groenlandia e dell'ippoglosso nella divisione CIEM XIV, nella suddivisione CIEM V a e nella sottozona NAFO 1. Il numero massimo di navi che pescano simultaneamente sarà pari a 10 nella divisione CIEM XIV e nella suddivisione CIEM V a nonché a 13 nella sottozona NAFO 1;

b) 23 per la pesca al gambero boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM XIV, nella suddivisione CIEM V a e nella sottozona NAFO 1. Il numero di pescherecci che pescano contemporaneamente non può superare 18 nella divisione CIEM XIV e nella suddivisione CIEM V a e 12 nella sottozona NAFO 1.

4. La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al paragrafo 2 a tutte le navi per cui una licenza è richiesta dalle autorità norvegesi.

5. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

6. Le licenze di cui al paragrafo 1 possono essere annullate per emetterne di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.

7. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

8. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 3746/83 [1] che sono valide sino al 31 dicembre 1984 rimarranno valide sino al 31 marzo 1985 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità norvegesi.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:

a) nome della nave,

b) numero d'immatricolazione,

c) lettere e cifre esterne d'identificazione,

d) porto d'immatricolazione,

e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,

f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto,

g) potenza del motore,

h) indicativo di chiamata e frequenza radio,

i) metodo di pesca previsto,

---

[1] GU n. L 371 del 31. 12. 1983, pag. 1.

j) zona di pesca prevista,

k) specie di pesci che si intendono catturare,

l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

Articolo 5

La pesca alla molva, alla molva blu, al brosmio, all'ippoglosso e all'ippoglosso nero, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della « lenza lunga » (palangresi).

Articolo 6

È proibito l'impiego della rete a strascico e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche nello Skagerrak dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Articolo 7

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche alle navi.

Articolo 8

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Esso è applicabile fino al 20 gennaio 1985, salvo decisione del Consiglio entro tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

ALLEGATO I

Contingenti di pesca

(in tonnellate)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi
Sgombro	CIEM VI a (1) + VII d, e, f, h + II a	27 000
Aringa	CIEM VI a (1)	5 400
Spratto	CIEM IV	20 000
Merluzzo	CIEM IV	12 000
Eglefino	CIEM IV	20 000
Merluzzo carbonaro	CIEM IV e Skagerrak (2)	65 000
Merlano	CIEM IV	8 000
Passera	CIEM IV	8 000
Sgombro	CIEM IV, III a	26 200
Cicerello, merluzzo norvegese e melù	CIEM IV	50 000 (3)
Melù	CIEM II, IV a, VI a (1), VI b, VII (4)	200 000 (5)
Molva blu	CIEM IV, V b, VI, VII, II a	1 000 (6)
Molva e brosmio	CIEM IV, V b, VI, VII, II a	26 000 (6) (7)
Palombo	CIEM IV, VI, VII	1 000
Squalo elefante (8)	CIEM IV, VI, VII	400
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	200
Gamberi	CIEM IV	400
Altre specie	CIEM IV	5 000
Gambero boreale (Pandalus borealis)	NAFO 1 (9) CIEM XIV + V a	450 2 050
Halibut di Groenlandia	NAFO 1 CIEM XIV + V a	500 500
Halibut	NAFO 1	200

(1) A nord del 56°30′ N.
(2) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes es a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.
(3) Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 tonnellate, o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 40 000 tonnellate. Al massimo 10 000 tonnellate di tale contingente di merluzzo norvegese potranno essere pescate nella sottodivisione CIEM VI a e nord del 56°30′ N. Tuttavia, questa quantità viene in deduzione del contingente di cicerello merluzzo norvegese e merlano blu nella divisione CIEM IV.
(4) Ad ovest del 12° O.
(5) Del quale, non più di 40 000 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IV a.
(6) Di cui delle catture accessorie di 20 % di merluzzo per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accessorie non può superare 1 000 tonnellate.
(7) Di cui 20 000 tonnellate al massimo di molva o 10 000 tonnellate al massimo di brosmio.
(8) Fegato di squalo elefante.
(9) A sud del 68° N.

ALLEGATO II

1. I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca:

   1.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

   1.2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca,

   1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture,

   1.4. il sistema di pesca utilizzato,

   1.5. ogni radiomessaggio emesso conformemente all'allegato III.

2. Per le attività di pesca effettuate nella sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM XIV e V deve essere usato il seguente giornale di bordo.

GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SOTTOZONA NAFO 1 E PER LE DIVISIONI CIEM XIV E V

Nome della nave	Numero della licenza comunitaria	Data			Posizione a mezzogiorno (GMT)		
Numero esterno di identificazione		Giorno	Mese	Anno	Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO 09
					N	W	

Ora di inizio dell'operazione (GMT)	Ora di fine dell'operazione (GMT)	Ore di pesca effettuate	Profondità (m)	Posizione all'inizio dell'operazione			Tipo di attrezzatura	Numero delle reti o delle lenze alate	Ampiezza delle maglie	Catture ripartite per specie (in kg di peso arrotondato)											
				Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO					Merluzzo (101)	Scorfano di Norvegia (103)	Ippoglosso nero (118)	Ippoglosso (120)	Pesce sorcio (168)	Lupo marino (188)	Mormora (340)	Gamberi (639)		
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
						Totale parziale per la giornata				conservati										
										rigettati in mare										
						Totale per il viaggio				conservati										
										rigettati in mare										
Pesce lavorato oggi per l'alimentazione umana (espresso in kg di peso vivo)																					
Pesce lavorato oggi per la polverizzazione (espresso in kg di peso vivo)																					
TOTALE																					

Osservazioni	Firma del comandante

ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1. Ad ogni entrata della nave:

1.1.1. nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, oppure:

1.1.2. nella parte delle sottozone 0 e 1 definite dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca o del Canada:

a) gli elementi indicati al punto 1.5,

b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

c) la data e la sottozona NAFO o divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno, basta una sola comunicazione della prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave:

1.2.1. dalla zona di cui al punto 1.1.1:

a) gli elementi indicati al punto 1.4,

b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

d) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture,

e) i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona, e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo,

f) i quantitativi, espressi in chilogrammi, di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona;

1.2.2. dalla zona di cui al punto 1.1.2:

le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f),

g) i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente.

1.3. Un preavviso di partenza al minimo 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona di cui al punto 1.1.2 e dalla divisione CIEM XIV.

1.4. Ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1.1 per la pesca dell'aringa ed ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 per la pesca di tutte le specie diverse dall'aringa:

a) gli elementi indicati al punto 1.5,

b) i quantitativi catturati di ciascuna specie espressi in chilogrammi successivamente alla comunicazione precedente,

c) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture.

1.5. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante,

b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza,

c) il numero di serie della trasmissione,

d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio,

e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una della stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.

Nome della stazione radio	*Segnale di chiamata*	
Skagen	OXP	
Blåvand	OXB	
Rønne	OYE	
Norddeich	DAF DAK	
	DAH DAL	
	DAI DAM	
	DAJ DAN	
Scheveningen	PCH	
Oostende	OST	
North Foreland	GNF	
Humber	GKZ	
Cullercoats	GCC	
Wick	GKR	
Portpatrick	GPK	
Anglesey	GLV	
Ilfracombe	GIL	
Niton	GNI	
Stonehaven	GND	
Portishead	GKA	
	GKB	
	GKC	
Land's End	GLD	
Valentia	EJK	
Malin Head	EJM	
Boulogne	FFB	
Brest	FFU	
Saint-Nazaire	FFO	
Bordeaux-Arcachon	FFC	
Prins Christians Sund	OZN	Central Godthåb
Julianehåb	OXF	
Godthåb	OXI	
Holsteinsborg	OYS	
Godhavn	OZM	
Thorshavn	OXJ	
Velferdsstasjon Færingerhamm	22 239	
Bergen	LGN	
Farsund	LGZ	
Florø	LGL	
Rogaland	LGQ	
Tjøme	LGT	
Ålesund	LGA	

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazione di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

— il nome della nave,

— l'indicativo radio,

— le lettere e le cifre di identificazione esterna,

— il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,

— gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  — messaggio all'entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2: IN,

— messaggio all'uscita da una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2: OUT,

— messaggio in occasione di uno spostamento da una divisione CIEM verso un'altra: ICES,

— messaggio settimanale: WKL,

— messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,

— messaggio di preavviso di partenza dalla zona di cui al punto 1.1.2: NL,

— la posizione geografica,

— la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca,

— la data in cui si prevede di cominciare la pesca,

— i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,

— la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture,

— i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

— il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo,

— i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

— il nome del comandante,

— i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente, valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2.

5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

— A: gambero boreale (Pandalus borealis)

— B: nasello (Merluccius merluccius)

— C: ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

— D: merluzzo (Gadus morhua)

— E: eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

— F: ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)

— G: sgombro (Scomber scombrus)

— H: suro (Trachurus trachurus)

— I: pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris)

— J: merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

— K: merlano (Merlangus merlangus)

— L: aringa (Clupea harengus)

— M: cicerello (Ammodytes sp.)

— N: spratto (Clupea sprattus)

— O: passera (Pleuronectes platessa)

— P: merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii)

— Q: molva (Molva molva)

— R: altri

— S: gamberetti (Pandalidae)

— T: acciughe (Engraulis encrasicholus)

— U: sebaste (Sebastes sp.)

— V: passera americana (Hypoglossoides platessoides)

— W: calamaro (Illex)

— X: limanda (Limanda ferruginea)

— Y: melù (Gadus poutassou)

— Z: tonno (Thunnidae)

— AA: molva azzurra (Molva dypterygia)

— BB: brosmio (Brosme brosme)